

PUSH.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

14/10/2024



Alle ore 12:00, presso la sede sociale di piazza Sant'Anna n.3 in Palermo si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione. La seduta è stata convocata nel rispetto dell'art. 13 dello Statuto dell'Associazione, senza formale convocazione, con la presenza, fisica o attraverso collegamento in videoconferenza, di tutti i soci.

Il Presidente, constatando la regolarità della convocazione, alle ore 12:05 dichiara aperta la seduta ed enuncia l'Ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto dell'Associazione
2. Varie ed eventuali

1. Approvazione nuovo Statuto dell'Associazione

Il Presidente Roberto Filippi dichiara aperta la seduta ed espone brevemente le ragioni che hanno portato alla necessità di una revisione dello Statuto, per rispondere alla richiesta di adeguamento alle normative vigenti pervenuta dal RUNTS e per ottimizzare il funzionamento dell'Associazione. Successivamente, legge il testo del nuovo Statuto, sottolineando le modifiche apportate rispetto alla versione precedente.

Dopo una discussione aperta in cui tutti i soci hanno avuto la possibilità di esprimere opinioni, chiarimenti e suggerimenti, il Presidente dell'Assemblea propone la messa ai voti del nuovo Statuto.

L'Assemblea, con votazione palese, approva all'unanimità il nuovo Statuto dell'Associazione "PUSH APS". Tutti i soci presenti esprimono voto favorevole. Non si registrano voti contrari né astensioni.

2. Varie ed eventuali

Nessun altro socio chiede di intervenire.

Il Presidente, avendo esaurito i punti all'ordine del giorno e non avendo altri argomenti da discutere, dichiara sciolta la seduta alle ore 12:50.

Il Segretario
Francesco Massa

Il Presidente
Roberto Filippi

Registrato a Bagheria il 18/10/2024
al n. 422 Serie 3
esate € 200,00 (DUE CENTI)
originale 2

D.ssa Gaetana Scola (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
(Dott. Domenico Lodato)*

PUSH.
Associazione no profit
C.F. 97285820821
Piazza Sant'Anna, 3
90133 Palermo

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una Associazione di Promozione Sociale, avente le caratteristiche di organizzazione non a scopo di lucro, denominata

"PUSH APS"

L'Associazione potrà utilizzare anche nei rapporti con i terzi la dizione estesa "Palermo Urban Solutions Hub" o la dizione alternativa "P.U.S.H. APS" o la dizione sintetica "PUSH".

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, di uguaglianza, dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità legate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali e della ricerca di particolare interesse sociale. L'Associazione ha come scopo principale quello di attuare progetti d'innovazione e utilità sociale, tra cui:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d);
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (h);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (i);
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (l);
- Servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (m);
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale (w);
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (z).

Per il perseguimento delle sue finalità, l'Associazione svolgerà anche attività di formazione e istruzione rivolta ad utenti e operatori. L'Associazione si propone inoltre di promuovere lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente attraverso lo studio e la realizzazione di soluzioni e prototipi d'innovativo contenuto tecnologico. L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie e quelle statutarie.

L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".

ARTICOLO 3 - SEDE

L'Associazione ha sede in Palermo, piazza Sant'Anna n. 3. Il trasferimento della sede in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, in tempi congrui informando tutti gli associati.

Tale delibera, qualora l'Associazione ottenesse riconoscimento giuridico, dovrà essere trasmessa agli Uffici e/o Enti di riferimento.

ARTICOLO 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che per loro attività professionale sono interessate all'oggetto ed all'attività della stessa, ne condividano gli scopi ed impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Gli Associati (di seguito per brevità chiamati anche "soci") dell'Associazione si dividono in due categorie:

- **Associati Fondatori** - Sono coloro che hanno fondato l'Associazione come indicato nell'Atto Costitutivo;
- **Associati Ordinari** - Sono soci ordinari, le persone fisiche successivamente ammesse, per averne fatta esplicita richiesta, che si impegnino a partecipare attivamente ai programmi dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a mantenere un Registro degli Associati aggiornato per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei membri.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli Associati Ordinari e Fondatori hanno l'obbligo giuridico di prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, volontario, rispettando le norme di legge nonché quelle stabilite dal presente Statuto. Il comportamento del socio nei confronti degli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

A tutti gli Associati potrà essere richiesto il versamento di un contributo associativo a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, che ne dovrà stabilire anche la misura, modalità ed i termini del versamento.

I soci hanno uguali diritti. In particolare, i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti all'interno degli stessi. Tutti i soci hanno i diritti d'informazione e di controllo come stabilito dalla legge e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di voto.

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata tramite apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione che comprovi il possesso dei requisiti generali statutari e recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e ad osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione di ogni nuovo associato in conformità a quanto previsto dagli articoli 20, ultimo comma, e 22 lett.j). Successivamente all'approvazione dell'ammissione, il nuovo socio verrà iscritto nel Registro degli Associati.

ARTICOLO 8 - PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO

L'Associato cessa di far parte dell'Associazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- dia comunicazione scritta di recesso al Presidente. La dichiarazione di recesso ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione di recesso è stata inviata;
- risulti non svolgere concretamente attività previste, secondo il giudizio del Consiglio Direttivo;
- non effettui i versamenti dovuti all'Associazione entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini previsti.

La perdita della qualità di associato comporta l'eliminazione dal Registro degli Associati.

ARTICOLO 9 - PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione si avvale, per il perseguimento del suo scopo, delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati.

L'Associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.

ARTICOLO 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente Vicario;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati, tutti vincolati, anche gli assenti e i dissenzienti, dalle sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e allo Statuto.

ARTICOLO 12 - PARTECIPAZIONE

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

Ciascun Associato ha diritto ad un solo voto in Assemblea. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro Associato, che non può, però, essere portatore in assemblea di più di una delega.

La delega deve essere confermata per iscritto in carta semplice.

ARTICOLO 13 - CONVOCAZIONE E DECISIONE DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno. L'Assemblea viene convocata, anche fuori della sede dell'Associazione, con lettera raccomandata inviata agli Associati almeno dieci giorni prima dell'adunanza, oppure mediante posta elettronica, trasmessi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché gli indirizzi di posta elettronica siano stati scritti nel libro degli Associati a richiesta dei medesimi.

ARTICOLO 14 - COSTITUZIONE

L'Assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche in delega, di almeno la metà degli Associati aventi diritto al voto. L'Assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche in delega, di almeno un terzo degli Associati aventi diritto al voto.

È ammessa la possibilità d'intervento alle adunanze dell'Assemblea attraverso mezzi di conferenza audio video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti affrontati.

ARTICOLO 15 - DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate a maggioranza dei voti spettanti agli intervenuti, salvo che per le deliberazioni di seguito indicate:

- modifiche dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione;
- nomina dei membri degli organi dell'Associazione;
- esclusione di un Associato dell'Associazione;

Le suddette deliberazioni saranno assunte validamente con la maggioranza assoluta dei voti, anche per delega, spettanti a tutti gli Associati, aventi diritto al voto, fermo restando che la deliberazione non potrà ritenersi validamente adottata nel caso vi sia il voto contrario di due degli Associati Fondatori.

ARTICOLO 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di una sua assenza o di un suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea medesima. L'Assemblea può designare il proprio Segretario.

Spetta al Presidente accertare la legittimazione all'intervento alla stessa e quindi la regolarità delle deleghe, dirigere la discussione e sottoscrivere, con il Segretario, il verbale della riunione.

ARTICOLO 17 - RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, ovvero tutte le altre volte in cui il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, e quando ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo da almeno un quarto degli Associati.

Compito dell'Assemblea degli Associati:

- fissare direttive per l'attività dell'Associazione;
- nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- deliberare l'approvazione del rendiconto economico al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, inerente la gestione dell'Associazione, Predisposto dal Consiglio Direttivo;
- deliberare in merito all'importo della quota associativa annuale;
- deliberare in merito all'eventuale quota straordinaria;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare su qualunque altra materia sia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla liquidazione dell'Associazione.

PUSH.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea Generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta, qualora l'Assemblea abbia provveduto alla sua nomina.

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 5 (cinque) componenti nominati dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per amministrare e gestire l'associazione e le sue attività.

Sono eleggibili per il Consiglio Direttivo tutti gli Associati.

I membri del Consiglio Direttivo devono operare a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Per la prima volta la nomina dei membri del Consiglio Direttivo viene effettuata nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero di consiglieri si riduca a meno di 3, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

ARTICOLO 19 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte ogni anno e ogni qual volta ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati materie sulle da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri, con qualsiasi modo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede legale dell'Associazione od anche altrove.

È ammessa la possibilità d'intervento alle adunanze del Consiglio Direttivo attraverso mezzi di conferenza audio video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti affrontati.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando vengono tutti i Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, fermo restando che, relativamente alle richieste di ammissione di nuovi associati ex. art. 7 del presente Statuto, la decisione non potrà ritenersi approvata nel caso in cui vi sia il voto contrario di 2/5 (due quinti) dei Consiglieri nominati. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 20 - RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal suo Presidente; in caso di sua assenza o di suo impedimento sono presiedute dal Vice Presidente Vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questo, da persona designata dal Consiglio medesimo.

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale dal Segretario firmato dal Presidente. Copia di ogni verbale delle deliberazioni del Consiglio direttivo deve essere trasmessa a ciascun Consigliere.

ARTICOLO 21 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo deve assicurare che tutte le attività siano coerenti con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

- coordinare le attività dell'Associazione;
- presidiare gli obiettivi dell'Associazione e garantire i tempi e le risorse;
- fornire direttive funzionali;
- convocare riunioni ad hoc a fronte di specifiche richieste dei soci;
- predisporre il Rendiconto di ogni esercizio sociale ed il programma per l'esercizio successivo, unitamente alla relazione annuale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- proporre all'Assemblea degli Associati l'importo dell'eventuale quota straordinaria;
- deliberare sulla convocazione dell'Assemblea degli Associati;
- promuovere ogni possibile iniziativa tendente all'attuazione degli scopi dell'Associazione, ivi compresi l'apertura di rapporti con Istituti di Credito o Società terze e individuazione dei soggetti abilitati ad operare con essi;
- deliberare l'ammissione di nuovi Associati.

ARTICOLO 22 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente Vicario.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta il potere di gestione e rappresentanza con la firma sociale di fronte ai terzi.

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo nei casi di assenza o di suo impedimento.

ARTICOLO 23 - IL TESORIERE

Il Tesoriere dell'Associazione nominato dall'Assemblea, anche tra i membri del Consiglio Direttivo, sovrintende all'amministrazione economica e finanziaria dell'Associazione, alla esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e vigila sulle entrate e sulle uscite.

Il Tesoriere cura la gestione di cassa, ne tiene contabilità e ha il compito di sovrintendere alla compilazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo. In caso di assenza od impedimento del Tesoriere, il Segretario ne assume le funzioni, salvo possibilità del Consiglio Direttivo di supplire con altro Consigliere.

ARTICOLO 24 - IL SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione, nominato dall'Assemblea, anche tra i membri del Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- compilare e controfirmare gli Atti dell'Associazione e attendere alla loro conservazione;
- tenere il libro dei Soci;

PUSH.

- assicurare il funzionamento dei servizi di segreteria;
- tenere aggiornata la contabilità, ove per tale mansione non provveda il Tesoriere appositamente eletto;
- disporre l'informazione agli Associati sulle decisioni adottate dagli Organi Associativi;
- predisporre tutti gli atti relativi ai rapporti esterni dell'Associazione;
- svolgere ogni altro compito a lui delegato dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento del Segretario, il Tesoriere ne assume le funzioni, salvo possibilità del Consiglio Direttivo di supplire con altro Consigliere.

ARTICOLO 25 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente, o in caso di sua assenza od impedimento, il Vice Presidente Vicario, rappresentano l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori ad negotia alle liti, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie.

Nessun altro è autorizzato a rappresentare l'Associazione in alcuna sede (autorità, ministeri, istituzioni in genere, convegni, seminari, incontri, ecc.) salvo conforme, specifico e temporaneo incarico del Consiglio Direttivo, conferito ad altra persona.

ARTICOLO 26 - FONDO DELL'ASSOCIAZIONE

Allo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione è destinato esclusivamente il Fondo Comune. Esso è costituito:

- dalle quote associative richieste a copertura delle spese comuni, e dai contributi versati dagli Associati all'atto dell'Adesione;
- dai residui attivi;
- della gestione associativa riferiti;
- alle spese dell'Associazione;
- dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e diventano di proprietà della stessa;
- da erogazioni, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche;
- da elargizioni o contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche nazionali o internazionali, di enti o società private, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.

Tutte le disponibilità liquide dell'Associazione devono essere depositate presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 27 - CONTRIBUTI

Gli Associati sono tenuti a corrispondere:

- all'atto dell'ammissione un contributo una tantum nella misura che verrà deliberata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- un contributo per fronteggiare spese associative comuni, modalità e termini di versamento saranno determinati dal Consiglio Direttivo e soggetti ad approvazione dell'Assemblea.

Tutti i contributi associativi devono essere corrisposti entro due mesi dalla loro determinazione ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 28 - RENDICONTO DI GESTIONE

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Esso si chiude al trentuno dicembre (31.12) di ogni anno. Il progetto di rendiconto di gestione dell'Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo o da un Associato da questo designato entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell'esercizio, deve essere consegnato agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea, per la sua approvazione.

ARTICOLO 29 - DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire agli Associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni della stessa tipologia che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO 30 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica:

- quando per effetto del recesso, esclusione o qualsiasi altra causa, rimangono meno di due Associati;
- su delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli Associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alle operazioni di liquidazione del Fondo Comune, e delibera sulla distribuzione dell'eventuale residuo secondo le direttive impartite dall'Assemblea. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 31 - NORME INTEGRATIVE

Per disciplinare tutto ciò che non è espressamente previsto nel suddetto Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

